



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m_dg.DAG.30/05/2018.0109392.U

Al sig. Presidente della Corte di appello di Bologna
(vs. rif. prot. n. 3936 del 14.5.2018)

Oggetto: Modalità di liquidazione dei compensi dovuti al CTU in ambito di procedimenti civili – Circolare Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 – Quesito.
Rif. prot. DAG n. 95771.E del 14.5.2018.

Con riferimento alle “difficoltà operative” segnalate con il quesito di cui all’oggetto, si rappresenta che questa Direzione generale, dopo aver esaminato la citata circolare dell’Agenzia delle entrate, non ritiene di poter condividere l’interpretazione secondo la quale il soggetto tenuto al pagamento del compenso liquidato in favore del CTU debba oggi “effettuare il pagamento in favore dell’Amministrazione”.

Al punto 4.2 della circolare in esame l’Agenzia delle entrate si interroga sulla possibilità che “per l’obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti” (cd. *split payment*): nel farlo la stessa, richiamata alla mente l’affermazione giurisprudenziale secondo la quale “l’attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia”, evidenzia che “titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico”, come pure che “tale soggetto è tenuto, in base al provvedimento del giudice, al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese ... a favore dell’Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento”.

Sebbene la frase “a favore dell’Amministrazione della giustizia” possa essere astrattamente “retta” sia dalla precedente “al pagamento del compenso”, sia dalla successiva “per prestazioni professionali rese”, la circostanza che, nella specie, il riferimento sia inequivocabilmente rivolto a queste ultime emerge con chiarezza non solo dalla frase precedente (che, come detto, qualifica la prestazione del CTU come resa “nel superiore interesse della giustizia”), ma anche dal prosieguo del ragionamento dell’Agenzia.

Nella circolare in esame, infatti, si legge che il CTU, ricevuto il pagamento della parte, “deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972” – e dunque ad addebitare l’imposta, “a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente” (che nella specie è l’Amministrazione della giustizia) – nonché “ad emettere fattura ... nei confronti dell’Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzia, tuttavia, che la “solutio” avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”.

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851 – prot.dag@giustiziacert.it



Poiché dunque, *“in tali fattispecie, la P.A. ... non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU”*, l’Agenzia delle entrate conclude nel senso di *“escludere l’applicabilità ... della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972”*, in quanto *“l’applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti. Tale doppio versamento costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti”*.

Orbene, riassumendo, deve affermarsi che la parte obbligata debba continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU; quest’ultimo, ricevuto il pagamento, emetterà la fattura nei confronti dell’Amministrazione, avendo però cura di evidenziare che il pagamento è stato effettuato dalla parte e non dall’Amministrazione; a tale fattispecie non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

Roma, 29 maggio 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati